

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con delibera del C.C. n° 60 del 09.07.1991



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

ART. 1

1.1 Con il presente regolamento il Comune di Massarosa, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici, comunque intesi, ad associazioni, enti pubblici e privati, soggetti privati, i quali non perseguano fini di lucro, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241 del 7.8.1990 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

2.1 La Giunta dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini.

ART. 3

3.1 Ogni anno predisponendo la bozza di bilancio preventivo, la Giunta indica la cifra massima che può essere utilizzata per sovvenzioni, contributi e sussidi nei settori di



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

intervento, per ciascuno dei quali deve essere previsto uno specifico capitolo:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive, ricreative, del tempo libero;
- c) Attività produttive e turistiche;
- d) Attività culturali, artistiche, civili e religiose;
- e) Pubblica istruzione e attività parascolastiche;
- f) Tutela dei valori naturali, ambientali e delle opere monumentali;
- g) Volontariato.

ART. 4

4.1 I contributi possono essere sia di natura economica che sotto forma di disponibilità di spazi e di aree pubbliche, di attrezzature, di impianti, di mano d'opera e di servizi.

4.2 La concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi ed interventi finanziari è disposta dalla Giunta a favore di:

- a) persone o nuclei familiari o comunità residenti nel Comune o normalmente presenti per motivi di studio, di lavoro o di altre attività di interesse sociale sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

c) enti privati, associazioni, società, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) associazioni e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio prevalentemente della popolazione del Comune;

4.3 In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di finanziamenti e sussidi può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, società e comitati, presenti nel territorio comunale, per sostenere specifiche iniziative, che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità ed eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

ART. 5

5.1 Le domande di contributo presentate su apposito modello fornito dal Comune ed indirizzate al Sindaco, dovranno essere corredate da idonea documentazione illustrativa dell'attività (data, luoghi, durata, finalità, ecc.) e dettagliato preventivo di spesa. Nella domanda dovrà essere dichiarato se sono stati richiesti altri contributi ad enti pubblici e privati, indicandone i nomi e, in caso di avvenuta concessione, gli importi.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

5.2 Le domande di cui sopra, con l'eccezione per quelle previste dalla lettera a) dell'art.3 dovranno essere presentate entro il 15 dicembre dell'anno precedente cui si riferiscono le relative attività.

5.3 Le domande pervenute oltre tale data saranno prese in esame nei limiti delle eventuali rimanenti disponibilità di bilancio, dell'importanza dell'iniziativa e della rispondenza con le finalità programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

5.4 Dal momento dell'affidamento della pratica, l'Ufficio incaricato dovrà entro 30 giorni rinviare le richieste pervenute, complete di istruttoria, alla Giunta, la quale dovrà deliberare nei successivi 30 giorni.

ART. 6

6.1 Saranno prese in esame le domande di enti, associazioni, società, comitati che escludono esplicitamente fini di lucro nell'espletamento delle loro attività o negli scopi sociali, condizione che deve essere necessariamente dichiarata anche nella richiesta.

6.2 L'entità del contributo, da determinarsi al netto degli eventuali ricavi, non potrà essere superiore al 50 % del preventivo di spesa allegato alla richiesta ed elevabile a percentuali superiori solo in caso di qualificato e generale interesse pubblico dell'iniziativa.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

6.3 Nella percentuale sopra indicata dovranno essere compresi, in quanto quantificabili, eventuali benefici disposti direttamente dal Comune come disponibilità di spazi, attrezzature, impianti, mano d'opera, ecc.

ART. 7

7.1 La liquidazione del contributo sarà disposta su presentazione del consuntivo relativo all'iniziativa, sia contabile che morale, sottoscritto dal responsabile o legale rappresentante, che contenga anche la specifica dei contributi per tale iniziativa corrisposti, da enti pubblici e privati, compreso quello dell'A.C..

ART. 8

8.1 Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto date dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.

8.2 Può essere concesso con apposita deliberazione della Giunta per manifestazioni, iniziative o progetti organizzati da enti, associazioni, società e comitati, previa domanda presentata su modelli predisposti.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

8.3 Quando l'iniziativa consiste in una attività istituzionale del Comune, il patrocinio comporta, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n.689 del 26.10.1972, l'esenzione dall'imposta di pubblicità, per il solo materiale illustrativo volto a pubblicizzare l'iniziativa. Tale circostanza deve risultare nel provvedimento di concessione.

8.4 La concessione del patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per ottenere eventuali benefici dovranno essere richiesti come previsto nei precedenti articoli del presente regolamento.

8.5 Gli enti pubblici e privati, che ricevono da parte dell'A.C. contributi a qualsiasi titolo per l'espletamento della loro attività o iniziative, sono tenuti a rendere pubblico il concorso economico del Comune; anche della concessione del patrocinio deve essere data la più ampia pubblicità.

ART. 9

9.1 L'erogazione di interventi economici di cui alle lettere a) dell'art. 3 e 4 del presente Regolamento, in favore della persona o del nucleo familiare o sociale, deve essere rivolta a consentire il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire o superare lo stato di emarginazione sociale e l'istituzionalizzazione.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

9.2 La Giunta, su relazione dell'assistente sociale preposto al servizio, delibera il provvedimento di intervento che più si adatti al conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

9.3 Il contributo può essere erogato sia sotto forma economica sia come prestazione di beni o di servizi secondo le valutazioni del servizio sociale; comunque sia l'importo complessivo dell'intervento deve essere contenuto, salvo situazioni realmente ed oggettivamente eccezionali, entro il limite annuo della pensione minima I.N.P.S..

ART. 10

10.1 Non può essere concesso da parte del Comune più di un contributo per la medesima iniziativa. Ad uno stesso ente, associazione o società potranno essere concessi nel medesimo anno al massimo due contributi purchè finalizzati ad obiettivi diversi.

10.2 L'A.C. si riserva di assoggettare i contributi alle trattenute di legge, ove previsto, facendo conseguentemente sottoscrivere la corrispondente documentazione, ai fini fiscali, al responsabile o legale rappresentante del soggetto beneficiario.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

ART. 11

11.1 Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni, comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti a soggetti terzi, per forniture di beni e di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

11.2 Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti, cui abbia accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni, che ricevono dal Comune contributi annuali.

11.3 Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, di fronte a situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti. Potrà essere sospesa l'erogazione delle quote o dell'intero contributo non corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne eventualmente la revoca.

ART. 12

12.1 In particolari casi, in materia anche non prevista dal presente regolamento, ove sia accertata l'urgenza e



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

l'eccezionalità di un intervento comunale, il Consiglio Comunale potrà stabilire l'erogazione di contributo e/o di sovvenzione determinando di volta in volta i criteri per l'accesso e le modalità di corresponsione dei finanziamenti.

12.2 Sono fatte salve (e pertanto non disciplinate dal presente regolamento) le modalità di erogazione di contributi previsti e stabiliti da leggi statali e regionali (urbanizzazione secondaria, calamità naturali, risparmio energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria di vie vicinali, prima casa, ecc.), le agevolazioni, le riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, le agevolazioni relative a tariffe di pubblici servizi e gli interventi per il diritto allo studio disposti da appositi specifici regolamenti, già adottati o da adottarsi da parte del Consiglio Comunale, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13

13.1 Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

ART. 14

NORME TRANSITORIE

14.1 All'atto di entrata in vigore del presente regolamento decorranno quaranta giorni entro i quali dovranno essere presentate, da parte degli interessati, le domande di cui all'art 5 del presente regolamento relative alle iniziative in programma nel corrente anno.

14.2 Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarizzate le eventuali sovvenzioni, concessioni o sussidi erogati, nonché l'occupazione pregressa di spazi ed aree pubbliche utilizzate per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni.

----0----

Il presente regolamento, esecutivo, è stato approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 60 in data 9 luglio 1991.

Massarosa, 26 agosto 1991

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni Magnani



IL SINDACO
Mario Gori